

Circolare 20/09/2019: Trasmissione telematica dei corrispettivi

L'obbligo della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entrerà in vigore il:

- 1° Luglio 2019 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali il cui volume d'affari superi 400.000 euro

- 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Prima di tale data, sarà comunque possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio. Qualora i contribuenti volessero anticiparne l'avvio, quindi, anche prima del 1° Gennaio 2019, dovranno obbligatoriamente adottare un'unica modalità di certificazione dei corrispettivi. Operativamente, non potranno utilizzare sia la modalità "elettronica" che quella cartacea, rappresentata dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

In altre parole:

- **Dal 1° gennaio 2020** verrà meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su richiesta del cliente, anche per i soggetti con volume d'affari 2018 inferiore ad Euro 400.000. Questi soggetti saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

MODALITÀ OPERATIVE

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo registratore di cassa o l'adeguamento di quelli già in uso.

A fronte di tale spesa, l'Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 Euro in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.

Tale contributo sarà concesso direttamente all'esercente come credito d'imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d'acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile.

Sarà comunque messa a disposizione di tutti i contribuenti una procedura web completamente gratuita accessibile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, i soggetti passivi Iva tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

ESONERI

L'obbligo in esame non si applicherà (3)

1. Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza (4);
2. Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento (5);
3. Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce (6);
4. Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
5. Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
6. Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

CEDCOM S.r.l.
L'Amministratore Unico
